



Promemoria relativo all'assenza per vacanze

1 Basi legali e direttive

- Art. 329a della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
- Art. 27 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02)
- Numero C.6.8 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS)

2 Situazione di partenza

Conformemente al numero C.6.8 delle norme COSAS, per i beneficiari di lunga durata che esercitano un'attività lavorativa, che si assumono compiti di assistenza o che forniscono prestazioni proprie paragonabili si possono prevedere soggiorni di riposo. Per il finanziamento si può far capo a dei fondi o delle fondazioni.

3 Raccomandazione

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione al fine di garantire una prassi il più possibile uniforme nel Cantone riguardo alle assenze per vacanze di beneficiari di prestazioni di sostegno.

In accordo con l'autorità di assistenza sociale competente, si intende rendere possibili delle vacanze ai beneficiari di lunga durata che esercitano un'attività adeguata alle loro possibilità, che si assumono compiti di assistenza o che forniscono prestazioni proprie paragonabili. Durante queste assenze per vacanze, l'autorità di assistenza sociale continua a sostenere i beneficiari in conformità ai principi in materia. L'autorità di assistenza sociale non si fa carico di spese di viaggio/per vacanze.

I beneficiari possono utilizzare donazioni a destinazione vincolata ricevute da terzi per le vacanze. Tali donazioni non vengono considerate quali entrate nel budget di assistenza. A tale riguardo si deve sempre verificare che vi sia un rapporto adeguato tra le spese per le vacanze e le uscite destinate alle vacanze di persone con un reddito modesto (cfr. al riguardo l'esempio pratico "Müssen Zuwendungen für Ferien im Budget angerechnet werden?" in ZESO 2/09, www.skos.ch).

Le norme COSAS non si esprimono in merito alla durata delle vacanze di beneficiari di lunga durata che soddisfano i criteri summenzionati. Una base utile per valutare la durata delle vacanze può essere rappresentata dalle disposizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).

Anche i disoccupati hanno diritto a vacanze. Conformemente all'art. 27 cpv. 1 OADI, dopo 60 giorni di disoccupazione controllata hanno diritto a una settimana di vacanze. L'assenza per vacanze tollerata ammonta al massimo a quattro settimane per anno civile, analogamente al diritto a vacanze previsto dall'art. 329a del Codice delle obbligazioni. L'assenza per vacanze non deve però ostacolare l'integrazione sociale dei beneficiari. L'inizio delle vacanze non può ad esempio essere fatto coincidere con l'inizio della misura di integrazione. Altrimenti i beneficiari violerebbero il proprio dovere di ridurre il bisogno di sostegno (cfr. numero A.4.1 norme COSAS).

Se l'autorità di assistenza sociale viene a conoscenza a posteriori di un'assenza per vacanze non autorizzata o autorizzata solo in parte, le conseguenze possono essere sanzioni a seguito di inadempienza ai doveri (art. 11 cpv. 1 lett. b DELCAss) nonché eventualmente per violazione della legge (art. 11 cpv. 11 lett. c DELCAss). Ai beneficiari deve previamente essere garantito il diritto di essere sentiti.

In relazione al caso particolare costituito da un soggiorno all'estero prolungato si rimanda all'esempio pratico "Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?" in ZESO 4/13, www.skos.ch.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo C	14 gennaio 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo C	15 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout
Capitolo C	27 novembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)